

REGOLAMENTO (CE) N. 3496/93 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1993****recante adattamento dei codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti figuranti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2505/92 ⁽³⁾ e (CEE) n. 2551/93 ⁽⁴⁾ che modificano l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 della Commissione ⁽⁶⁾, contengono la nomenclatura combinata in vigore a partire rispettivamente dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994;

considerando che alcuni codici indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 ⁽⁸⁾, non corrispondono alla nomenclatura combinata; che occorre pertanto adattare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, il codice NC « ex 1214 90 90 » è sostituito dai codici NC « ex 1214 90 91 ed ex 1214 90 99 » e il codice NC « ex 2309 90 90 » è sostituito dal codice NC « ex 2309 90 98 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993 per quanto riguarda il codice NC « ex 1214 90 90 » e dal 1° gennaio 1994 per quanto riguarda il codice NC « ex 2309 90 90 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.